



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

GIUNTA PROVINCIALE

SEDUTA DEL 29 Novembre 2011

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il VICE SEGRETARIO GENERALE MARTINELLI MASSIMO.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 113650/2011 DELIBERAZIONE N. 524

COMUNE DI CESENATICO. "VARIANTE PER PARCHEGGI A SERVIZIO DELLA LOCALITA' DI VILLALTA AI SENSI EX ART.15 L. R. N. 47/78 E S.M.I. - PROGETTO UNITARIO N. 70. ADOZIONE", ADOTTATA CON DELIBERA C.C. N. 34 DEL 28 MARZO 2011. ESPRESSIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA QUINTO, DELLA L. R. 47/1978. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO ART. 5 L.R. 19/2008 S.M.I..

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cesenatico denominata “*Variante per parcheggi a servizio della località di Villalta ai sensi ex art. 15 legge regionale n. 47/78 e s.m.i. Progetto unitario n. 70. Adozione*”, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 28 marzo 2011 ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 21 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., pervenuta a questa Amministrazione Provinciale in data 20 giugno 2011 ed acquisita agli atti con nota prot. prov. n. 66933 del 21.06.2011;

Premesso che il Comune di Cesenatico è dotato di:

- Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 50948/705 del 19 dicembre 2000;
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010 in virtù di apposito accordo amministrativo ai sensi dell'art. 21 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la Variante in oggetto si compone dei seguenti elaborati, allegati alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 marzo 2011, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Relazione (All. A);
- Tavola di progetto “modificata” della “Zonizzazione del territorio comunale” n. 8 foglio 8 (All. B);
- Norme Tecniche d’Attuazione modifica articolo 168bis (All. C);
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS (D.lgs 152/06) (All. D)
- Relazione geologica (All. E)
- Accordo convenzionale (All. F)

Dato altresì atto della richiesta di integrazioni alla documentazione acquisita, formulata da questa Provincia in data 8 luglio 2011 con nota identificata al prot. prov. n. 73739;

Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Cesenatico, acquisita agli atti rispettivamente il 21 ottobre 2011 con prot. n. 104525 come di seguito elencata:

- copia conforme del parere rilasciato dall'Azienda U.S.L. ai sensi dell'art. 19, L.R. 19/1982 e ss.mm.ii. (prot n. 0037867 del 19/07/2011);
- parere ARPA sezione provinciale Forlì-Cesena inerente la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 Dlgs. 152/06 e s.m.i. (prot. PGFC/2011/ 0008819 del 07/09/2011) (acquisito agli atti provinciali al prot 90522 del 09/09/2011)
- Relazione integrativa con stralci cartografici inerente ad un maggior dettaglio esplicativo, al chiarimento sulle modalità attuative ed al bilancio complessivo degli incrementi del residuo relativo al 6% della capacità edificatoria utilizzabile.

Esaminati i contenuti della presente Variante:

La presenza e concentrazione di diverse funzioni sociali in località Villalta ha posto la necessità all'Amministrazione comunale di reperire aree da destinare a Parcheggio pubblico lungo la via Cesenatico che attraversa la località, ciò anche in relazione alla messa in sicurezza dell'abitato. In

luogo di una difficoltosa procedura di esproprio il Comune ha disposto un avviso pubblico (det. 954/2008 con proroga det. n.1075/2009), per acquisire dai privati proposte di progetti per la realizzazione di parcheggi. L'esito della procedura sulle sei proposte pervenute (Del. G.C. n.5 del 23/06/2009) e le successive procedure per la sottoscrizione degli accordi con i privati, ha determinato la modifica adottata nella presente variante la quale interessa un'area di mq. 4.997 di superficie complessiva nella quale si prevede la realizzazione di un nuovo Progetto Unitario (PU n.70) residenziale, così costituito:

- Superficie fondiaria: 1.700 mq;
- indice U.F. : 0,50 a destinazione residenziale di completamento;
- SC : 850 mq;
- 2.408 mq a parcheggio pubblico con pista ciclabile;
- 889 mq a verde pubblico;
- modalità di attuazione: progettazione e attuazione unitaria dell'area (parte pubblica e privata) previo rilascio di permesso di costruire diretto.

L'area oggetto di variante è identificata nel Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato (elaborato C2) quale “Ambiti insediamenti di progetto” e parte in “Ambiti urbani consolidati e parte in “Ambito agricolo periurbano” mentre nel PRG vigente alla tavola 8 fg. 8 l'area ha destinazione urbanistica parte G3 “parcheggi pubblici” e parte “zona agricola”.

La modifica al PRG riguarda inoltre l'integrazione nelle Norme tecniche di Attuazione all'art.168 bis- *Elenco e determinazione dei progetti unitari*, dei dati relativi al nuovo P.U. n. 70 – *Parcheggio su Via Cesenatico – Villalta est 2*.

Dimensionamento della Variante

Posto che la Legge regionale n. 47/78 all'art.15, comma 4, lett. c), per le varianti ai P.R.G. fissa il limite per “...incrementi complessivi della nuova capacità insediativa o delle zone omogenee D, non maggiori del 3% per i comuni con abitanti teorici superiori a 30.000 e del 6% per i restanti Comuni...” il Comune al fine di dimostrare come richiesto, il residuo relativo al 6% della potenzialità edificatoria utilizzabile, con apposita trattazione (di cui all'integrazione acquisita al prot n. 66933 del 21/06/11), ha effettuato il bilancio complessivo degli incrementi apportati con la presente variante in rapporto alle varianti precedenti, da tale trattazione emerge che gli incrementi volumetrici apportati sino ad ora sono contenuti entro i limiti della quota del 6%, come sintetizzato alla seguente tabella:

Tabella 1 – Verifica del dimensionamento residenziale

VARIANTI AL P.R.G.	Capacità utilizzata (SC) mq	Capacità residua SC (mq)
Capacità residua 6% al 29.08.2006		10.076
Variante Del. C.C. n.48/2007	325	9.751
Variante “polo scolastico” Del. C.C. n.39/2010	2.402	7.349
Variante Del. C.C. n.81/2010	1.184	6.165
P.P. n.37 “colonia Prealpi” Del. C.C. n.30/2010	2.900	3.265
Variante adottata	850	
CAPACITA' RESIDENZIALE RESIDUA		2.415

Richiamato quanto segue:

- in relazione alle Varianti specifiche al P.R.G. la Giunta Provinciale formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in

sede di approvazione dello strumento urbanistico, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;

- posto che la Variante in oggetto ricade nella fattispecie di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., la Provincia, in quanto autorità competente alla valutazione ambientale degli strumenti urbanistici comunali, esprime la suddetta valutazione ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per cui, sentita l'autorità procedente (Comune) e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano proposto dalla procedura di V.A.S. e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;
- la Provincia esprime, nell'ambito della formulazione delle osservazioni, il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 e s.m.i.;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazioni n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (P.R.I.T.), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela della Acque Regionale (P.T.A.), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (P.S.R.I.) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 350 17 marzo 2003;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5 e dell'art.14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.:

- che le previsioni di Piano non presentano vizi di legittimità;
- che sono assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;

- la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e s.m.i.;
- l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78 e s.m.i.;
- il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 marzo 2011 ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii. risulta completa di tutti gli elementi costitutivi e di tutti i pareri, la cui trasmissione all'Ente competente è per il Comune obbligatoria. In particolare:

- è stata prodotta l'attestazione del Dirigente competente (agli atti con prot. prov. 66933 del 21 luglio 2011) certificante:
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non contrasta con la disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede;
 - che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non è sottoposto al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923;
 - di aver comunicato l'adozione della Variante urbanistica in oggetto alle seguenti Autorità Militari:
 - Aeronautica Militare Comando I Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio – Milano;
 - Comando in Capo Dipartimento Marittimo Demanio Ancona – Ancona;
 - Comando VI Reparto Infrastrutture Ufficio demanio e Servitù Miliari – Bologna;
- è stato acquisito il **parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Cesena e di A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì - Cesena**, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), della L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori (prot. n.0037867 del 19/07/2011), avente **esito FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI: La nuova previsione di piano dovrà essere collegata alla pubblica fognatura nera afferente ad idoneo impianto di depurazione;**

CONSIDERATO:

A. Osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.

La Variante introduce un'unica nuova previsione che riguarda complessivamente un'area di mq. 4.997 a Villalta, località ubicata nella periferia Sud – Ovest del Comune di Cesenatico, costituita da un tessuto a prevalenza di tipo misto (residenziale e rurale) organizzato in prevalenza lungo l'asse viario che conduce al mare da cui Villalta dista circa 2.700 m. Il comparto oggetto di variante è destinato in gran parte a parcheggio pubblico e parte ad uso residenziale.

All'interno del comparto sono previsti 2.208 mq di parcheggi pubblici, 889 mq di zone destinate a verde pubblico ed un'area edificabile di superficie pari a 1.700 mq. Il piano prevede inoltre il completamento dei percorsi ciclo – pedonali, attraverso la realizzazione di un prolungamento della pista ciclabile, già presente lungo la via Cesenatico, ed un nuovo marciapiede in adeguamento al tratto stradale di via Cesenatico. L'area di progetto è suddivisa in due parti: una zona pubblica adiacente la via Cesenatico in cui verrà realizzato un parcheggio pubblico di 2208 mq e una retrostante privata nella quale è prevista la realizzazione di due edifici residenziali.

L'intervento prevederà pertanto attraverso un accordo pubblico-privato la realizzazione e la cessione di 64 stalli di dimensioni 2,50 x 5,00 ml, di una pista ciclabile e di un marciapiede perimetrali al parcheggio e di 889 mq di verde pubblico.

In merito alla previsione del verde pubblico, si fa presente all'Amministrazione comunale che ai sensi dell'art. 46, comma 2°, LR 47/78 devono essere escluse dal computo degli standards delle aree per spazi pubblici attrezzati, le zone di rispetto stradale, ferroviario, demaniale e cimiteriale, poiché dallo schema insediativo dell'intervento, parte di verde pubblico appare entro la fascia di rispetto stradale determinata dalla via Cesenatico va evidenziato che relativamente alla zonizzazione a "verde pubblico" di tali aree esse non potranno concorrere al computo complessivo degli standard del PRG.

- 1. Si invita l'Amministrazione comunale nel computo degli standard e delle dotazioni relative alla previsione ad assolvere agli obblighi di cui all'art. 46, comma 2°, della LR 47/78.**

Si fa presente che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/03/2011 di adozione della variante in oggetto, fa riferimento per il reperimento della quota massima consentita del 6% dell'incremento residenziale, alla relazione del Dirigente Settore Sviluppo del Territorio (allegato A) da cui si evince una capacità edificatoria residenziale residua pari a 5.315 mq, ma tale quantificazione alla luce della ricognizione compiuta nella Relazione integrativa inviata, non corrisponde al valore dichiarato pari invece a 2.415 mq.

- 2. Si chiede pertanto all'Amministrazione comunale, in fase di approvazione della variante in oggetto, al fine di dimostrare il residuo relativo al 6% della potenzialità edificatoria utilizzabile di chiarire con apposita trattazione in maniera circostanziata tale quantificazione.**

B. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 4/2008 E S.M.I..

Atteso:

- che in adempimento a quanto previsto al comma 2 dell'art. 12 del suddetto D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare:
 - Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) di Cesena
 - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.) Sezione Provinciale di Forlì – Cesena ;
- che il Comune unitamente alla richiesta di parere di competenza ha trasmesso a tali Enti, in data 30 agosto 2011 con lettera prot. com. n 25462, gli elaborati di Piano nonché il "*Rapporto ambientale preliminare*" ;
- che i sopra indicati soggetti competenti in materia ambientale, esaminati i documenti trasmessi, **escludono l'assoggettamento a V.A.S. della Variante in oggetto** (parere congiunto acquisito agli atti con prot. prov. n. 90522 del 09/09/2011).

Esaminato quanto individuato e descritto nel **Rapporto ambientale preliminare** così come redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il quale riferisce una preliminare valutazione dei potenziali impatti legati alle trasformazioni proposte, affermando in conclusione che "*alla luce delle*

valutazioni effettuate si può concludere che la realizzazione del nuovo comparto edificatorio a destinazione residenziale previa realizzazione diretta e la cessione di opere di urbanizzazione primaria da presentare quale variante al PRG del Comune di Cesenatico non produce nessun particolare impatto sulle componenti ambientali a causa della ridotta dimensione dell'area pianificata e per l'assenza, nella zona, di emergenze ambientali rilevanti. Quindi si ritiene che la presente Verifica di Assoggettabilità abbia posto in evidenza, dato quanto sopra espresso, la non necessità della redazione del Rapporto Ambientale, di cui all'art. 13 del Dlgs n. 4/08."

Considerate complessivamente condivisibili le valutazioni contenute nel Rapporto ambientale preliminare di seguito sintetizzate, si ritiene che i contenuti della Variante in oggetto non siano tali da prefigurare impatti significativi sull'ambiente, ritenendo tuttavia necessario precisare:

Acque superficiali e sotterranee

L'area in oggetto è identificata alla Tavola 2 "Zonizzazione paesistica" del P.T.C.P., come: "Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" normata dall'Art. 28 "Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini, e corsi d'acqua" delle NTA, che definisce per tali aree la necessità nel caso di nuova edificazione di realizzare le fognature con sistemi a tenuta stagna e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica, ed inoltre al comma 9 del citato articolo è definito quanto segue: "Nelle zone costiere e retro-costiere individuate nella Tav. 4 del PTCP come "Acquifero freatico costiero", i Comuni, nei propri strumenti urbanistici regolamentano, con divieti ovvero limitazioni o preventive verifiche idrogeologiche, la realizzazione di nuovi vani interrati laddove ciò richieda l'utilizzo di tecniche di scavo con pompaggio delle acque di falda, con l'obiettivo di non alimentare il fenomeno dell'ingressione di acque saline."

Nella cartografia del **Piano stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico**, il terreno in esame ricade all'interno di aree a "Moderata probabilità di esondazione" tutelate e normate dall'art. 4, che in particolare al comma 3 definisce quanto segue: "Nelle rimanenti aree ricadenti sotto il presente articolo, in relazione ai livelli idrici attesi a seguito di un'inondazione, definiti dall'Autorità di Bacino con un'apposita Direttiva dovrà essere attuato ogni sforzo per limitare i danni derivanti da allagamenti, anche attraverso l'adozione di accorgimenti tecnico costruttivi quali:

- impostazione del piano di calpestio del piano terreno al di sopra del tirante idrico di riferimento;
- diniego di concessione edilizia per locali cantinati o semiterrati;
- esecuzione di recinzioni non superabili dalle acque;
- realizzazione di accorgimenti atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da allagamenti nelle reti tecnologiche ed impiantistiche.

In attesa della Direttiva dell'Autorità di Bacino, di cui sopra, il tirante idrico di riferimento da considerare è pari a 50 cm"

I. In base alle disposizioni dettate dal Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico l'Amministrazione comunale sarà tenuta, in sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione degli interventi, a prescrivere e verificare l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnico-progettuali di cui all'art. 4 (commi 3 e 4) del Piano Stralcio di Bacino, necessari ad evitare o limitare l'esposizione dei beni e delle persone a rischi connessi ad eventuali esondazioni.

II. Posto quanto dettato dall'art. 28 del P.T.C.P. la previsione potrà essere attuata solo previa verifica della rispondenza del progetto alla normativa suddetta nonché, come

disposto da Arpa ed Ausl, previo allacciamento alla pubblica fognatura nera afferente ad idoneo impianto di depurazione.

Permeabilità dei suoli

Al fine di compensare l'impermeabilizzazione del suolo prevista nelle nuove aree pianificate, si dovrà rispettare il principio di invarianza idraulica, come definito dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli.

III. In fase di redazione del progetto attuativo dovrà essere calcolato il rapporto permeabile/impermeabile e conseguentemente dimensionati i dispositivi per il rispetto dell'invarianza idraulica e per lo scarico nel corpo recettore del deflusso laminato, al fine di mantenere il deflusso originario.

Ritenuto, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale interpellati, che **la Variante in oggetto possa essere esclusa, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, dalla procedura di V.A.S.** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., in quanto le previsioni ivi contenute non prefigurano impatti significativi sull'ambiente;

Dato atto:

- che, ai fini di un confronto sul proposto esito della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della Variante in oggetto, sulla base di quanto previsto dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 23.11.2011 è stata inoltrata all'Amministrazione Comunale bozza conclusiva del riferimento da proporre alla Giunta Provinciale;
- che in data 24.11.2011 il Comune di Cesenatico ha fatto pervenire le proprie considerazioni in merito, condividendo quanto proposto dalla Provincia in merito alla valutazione ambientale del presente procedimento;

Dato infine atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

C. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELLA VARIANTE ED ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

L'area oggetto della Variante, si trova in fregio alla via Cesenatico, in frazione Villalta. Il terreno ha morfologia pianeggiante, posto ad una quota di circa 7 m. s.l.m., ed è costituito dai sedimenti di origine continentale fluviale, di età olocenica.

Le indagini effettuate (prove CPT), hanno rilevato la presenza di granulometrie fini, argilloso limose, con rari intervalli sabbiosi. **Alla profondità di circa 3 metri è presente uno strato argilloso con scarse caratteristiche geotecniche (molle).** La relazione non effettua una prima stima dei possibili cedimenti. Le analisi effettuate escludono il rischio di liquefazione dei terreni di fondazione in caso di terremoto. Nelle tavole del Rischio idrogeologico dell'Autorità di Bacino, la zona ricade in "Area a moderata probabilità di esondazione" e quindi soggetta ai disposti dell'art. 4, comma 3 delle NTA del Piano di Bacino, **che andranno verificati in fase attuativa.**

Non vengono rilevate altre problematiche di tipo idrogeologico.

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenuti nella relazione a firma del Dott. Geol. Andrea Magnani, esprime **parere favorevole**, in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

- **In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere attentamente valutato il tipo di fondazione ed il carico da applicare al terreno, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali.**

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi;

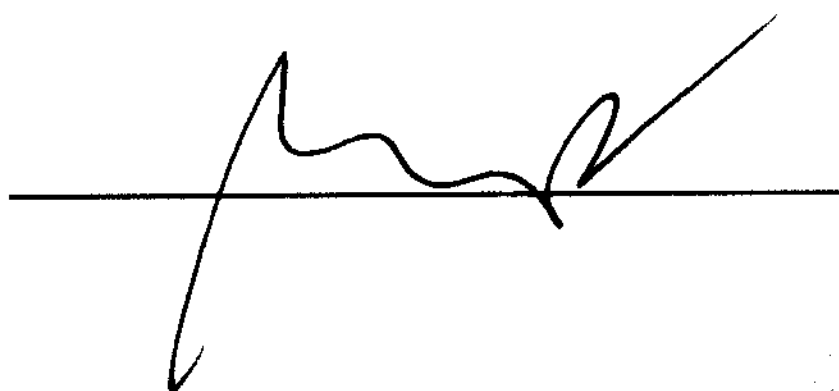
DELIBERA

1. **Di formulare**, sulla variante al P.R.G. del Comune di Cesenatico denominata "***Variante per parcheggi a servizio della località di Villalta ai sensi ex art.15 legge regionale n. 47/78 e s.m.i. - Progetto unitario n. 70***", adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.03.2011 ai sensi ex art. 15 comma quinto, della L.R. n. 47/1978, **le osservazioni riportate ai punti 1 e 2 della della parte narrativa di cui alla Sezione A;**
2. **Di escludere la Variante in oggetto dalla procedura di V.A.S.** di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. **alle condizioni definite ai punti da I a III della parte narrativa di cui alla Sezione B;**
3. **Di esprimere**, in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, **parere favorevole** con la seguente prescrizione:
- In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere attentamente valutato il tipo di fondazione ed il carico da applicare al terreno, per evitare l'insorgere di importanti cedimenti assoluti e differenziali.
4. **Di trasmettere** il presente atto al Comune di Cesenatico per il seguito di competenza.

Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Cesenatico.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE



IL VICE SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line di questa Provincia dal - 2 DIC. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla predetta data.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

